



COMUNE DI TRANI

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Barletta Andria Trani

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30 aprile 2021, modificato con
successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21 aprile 2022

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	5
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	5
Articolo 10 – Presupposto del canone	6
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	6
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	6
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	7
Articolo 15 – Dichiarazione.....	8
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	8
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	8
Articolo 18 - Accertamento	9
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	9
Articolo 20 - Determinazione canone per Mezzi pubblicitari vari.....	10
Articolo 21 – Riduzioni	10
Articolo 22 - Esenzioni	10
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	11
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	12
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	12
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	12
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	13
Articolo 29 - Riduzione del diritto	13
Articolo 30 - Esenzione dal diritto	14
Articolo 31 - Pagamento del diritto	14
Articolo 32 - Norme di rinvio	14
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	14
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	14
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	15
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	15
Articolo 36 - Occupazioni abusive	15
Articolo 37 - Domanda di occupazione	15
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	16
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	17
Articolo 40 - Durata dell’occupazione	17

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	17
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	17
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	18
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	18
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	19
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	19
Articolo 49 - Passi carrabili	20
Articolo 50 - Soggetto passivo.....	21
Articolo 51 - Agevolazioni	21
Articolo 52 - Esenzioni	21
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	22
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	22
Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva	23
Articolo 56 - Rimborsi	23
Articolo 57 - Sanzioni	23
Articolo 58 - Attività di recupero	24
CAPO V – CANONE MERCATALE	24
Articolo 59 – Disposizioni generali.....	24
Articolo 60 - Funzionario Responsabile	24
Articolo 61 - Domanda di occupazione	24
Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	24
Articolo 63 - Classificazione delle strade.....	25
Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	25
Articolo 65 - Occupazioni abusive	25
Articolo 66 - Soggetto passivo.....	26
Articolo 67 - Versamento del canone	26
Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva	26
Articolo 69 - Rimborsi	26
Articolo 70 - Sanzioni	26
Articolo 71 - Attività di recupero.....	27
Articolo 72 - Norme di rinvio	27
Articolo 73 - Entrata in vigore	27

ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni (approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr. 12 del 05.03.2015), nonché il Regolamento della disciplina dell'occupazione di suolo pubblico mediante allestimento dehors di attività stagionali e continuative (approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 64 del 27.10.2017).
5. Le concessioni e le autorizzazioni predisposte dagli Uffici competenti in base alle condizioni di cui al presente Regolamento dovranno essere rilasciate esclusivamente previa acquisizione del relativo canone fatti salvi i casi specifici previsti dai singoli Regolamenti.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Il Funzionario Responsabile è individuato con apposita deliberazione di Giunta Comunale in funzione dell'organizzazione dell'Ente.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Nell'ambito del territorio comunale le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili sono quelli previsti dal vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Per quanto ivi non previsto si applica il presente Regolamento.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente Regolamento, si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo demandate alla Polizia Locale o, se nominato, all'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite

dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione temporanea di messaggi pubblicitari.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto¹.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

¹ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, vedasi Cass. n. 20948 del 2019.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ed è determinato secondo le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade di cui all'allegato stradale.
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su carta semplice o, qualora predisposto, su modello messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune, indirizzata al competente Ufficio comunale che gestisce l'entrata, e può essere consegnata o direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, o trasmessa a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo posta elettronica o PEC all'indirizzo indicato sul sito web istituzionale dell'Ente. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità attivate di volta in volta dal Comune a seconda delle prescrizioni di Legge e costituisce presupposto per il rilascio e/o rinnovo delle relative concessioni e/o autorizzazioni.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al

presente Regolamento. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene con apposito provvedimento, predisposto dal Funzionario Responsabile e adottato dall'Ufficio competente, e lo stesso viene notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati al tasso legale.
5. Per tutto quanto non eventualmente specificato si rinvia al vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento².
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

² Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), legge 160/2020.

Articolo 20 - Determinazione canone per Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa base giornaliera approvata dall'Ente maggiorata della percentuale determinata in sede di approvazione delle tariffe.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa base giornaliera approvata dall'Ente maggiorata della percentuale determinata in sede di approvazione delle tariffe.
4. Per la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa base giornaliera approvata dall'Ente maggiorata della percentuale determinata in sede di approvazione delle tariffe.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa base giornaliera approvata dall'Ente maggiorata della percentuale determinata in sede di approvazione delle tariffe.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. Si precisa che ai sensi della sentenza di Cassazione n. 2184/2020, la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è determinata dal vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Trani costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo ³.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:
 - a) Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
 - b) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
 - c) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
 - d) La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
 - e) Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
 - f) Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
 - g) L'ufficio affissioni sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;
 - h) Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone

³ Rif. legge 160/2019, art. 1, comma 836.

dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 10% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad euro 30 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;

- i) Per le commissioni inferiori a 50 fogli si applica la maggiorazione del 50% sulla tariffa base.
- j) Per le commissioni di manifesti da 8 a 12 fogli si applica la maggiorazione del 50% sulla tariffa base.
- k) Per le commissioni di manifesti oltre 12 fogli si applica la maggiorazione del 100% sulla tariffa base.
- l) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in dati spazi da lui prescelti è dovuta la maggiorazione del 100% sulla tariffa base.
- m) L'ufficio affissioni mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- n) Le affissioni vengono eseguite con cadenza giornaliera rispettando l'ordine cronologico delle commissioni, salvo l'affissione sia richiesta con pagamento dell'urgenza, e sarà cura dell'ufficio comunicare le relative date;
- o) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il relativo canone, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente Regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune, per il tramite del Comando di Polizia Locale, sul quale permane il potere di controllo del territorio, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui all'articolo successivo;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione solo qualora siano privi di indicazione dello sponsor.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Trani e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, limitatamente ai manifesti 70x100 e solo qualora siano privi di indicazione dello sponsor.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità attivate da parte del Comune secondo le prescrizioni di legge.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, anche con riferimento al Funzionario Responsabile dell'entrata, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Il Funzionario Responsabile è individuato con apposita deliberazione di Giunta Comunale in funzione dell'organizzazione dell'Ente.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
Sono in ogni caso da considerarsi temporanee le occupazioni per attività edili indipendentemente dalla durata. ⁴
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente⁵

⁴ Precisazione inserita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21 aprile 2022.

⁵ Ufficio Tecnico SUAP per occupazioni di natura commerciale tipo eventi, dehors, fiere e mercati, previo parere di viabilità espresso dal Comando di Polizia Locale;

Ufficio Tecnico – Urbanistica per occupazione con impalcature e simili per lavori edili, previo parere di viabilità espresso dal Comando di Polizia Locale.

domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. Le procedure di autorizzazione riguardanti i dehors sono disciplinate dal vigente Regolamento della disciplina dell'occupazione di suolo pubblico mediante allestimento dehors di attività stagionali e continuative.
5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Gli Uffici competenti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico sono: Ufficio SUAP per occupazioni di natura commerciale tipo eventi, dehors, fiere e mercati; Ufficio Urbanistica per occupazione con impalcature e simili per lavori edili; Ufficio Lavori Pubblici per occupazioni con passi carrabili, paletti dissuasori e per lavori sulla sede stradale; il Comando di Polizia Locale per il parere di viabilità, ovvero ciascuno per le attività di propria pertinenza in base all'organizzazione dell'Ente.

Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici per occupazioni con passi carrabili, paletti dissuasori la sosta, previo parere di viabilità espresso dal Comando di Polizia Locale.

2. Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni, in tutti i casi in cui è dovuto, è subordinato al versamento del relativo canone.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima prevista da quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento della disciplina dell'occupazione di suolo pubblico mediante allestimento dehors di attività stagionali e continuative, sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica tenendo conto della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ed è determinato secondo le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in due categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 13.04.2007, come da allegato n. 1⁶.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

⁶ La citata classificazione è stata integrata con gli atti che hanno denominato le strade al tempo prive di propria denominazione, c.d. *strade a denominarsi*.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

**Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone
rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono quelle effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno. Sono in ogni caso da considerarsi temporanee le occupazioni per attività edili indipendentemente dalla durata.⁷

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, in relazione alla durata dell'occupazione ed in ragione della superficie occupata, e sono articolate nel seguente modo:

- a) per le occupazioni inferiori alle 24 ore, la tariffa giornaliera è frazionata per ore di occupazione, fino ad un massimo di 9 ore al giorno, in relazione all'orario effettivo di occupazione;
- b) per le occupazioni oltre le 9 ore e fino a 24 ore, è applicabile la tariffa base giornaliera intera;
- c) per le occupazioni fino a 14 giorni, è applicabile la tariffa base giornaliera intera per ciascun giorno di occupazione;
- d) per le occupazioni oltre i 14 giorni e fino al 30° giorno, è applicabile la tariffa base giornaliera ridotta del 50%;
- e) per le occupazioni oltre il 30° giorno, è applicabile la tariffa di cui alla lett. d) ulteriormente ridotta del 50%.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area

⁷ Precisazione inserita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21 aprile 2022.

occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, in unica soluzione, con le modalità attivate dal Comune e secondo le prescrizioni di legge.⁸
10. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.⁹

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.

⁸ Con l'articolo 5, comma 14-quinquies, Dl 146/2021 il legislatore ha dato l'interpretazione autentica dell'art. 1 comma 831 legge n. 160/2019, recepito all'art. 48 comma 9 del presente Regolamento: il legislatore ha inteso chiarire che, quando esiste una netta separazione tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito tramite le infrastrutture stesse, il canone resta dovuto solo da parte dei primi, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l'attività di vendita; mentre è soggetta al canone fisso di 800 euro l'occupazione effettuata da imprese che non hanno alcun rapporto diretto con l'utente finale e che svolgono solo attività strumentali e accessorie all'erogazione dei servizi a rete.

Nota inserita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21 aprile 2022.

⁹ Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181) ha disposto (con l'art. 40, comma 5-ter) l'introduzione del comma 831-bis all'art. 1. della legge 160/2019, interamente recepito al comma 10 dell'art. 48 del presente Regolamento.

Comma 10 e nota 9 inseriti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21 aprile 2022.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. La tariffa è ridotta del 90 per cento per gli accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - d) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 15 giorni o di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - e) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 30 giorni o di carattere ricorrente la tariffa è ridotta di un ulteriore 50 per cento rispetto al caso di cui alla lett. d). Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - g) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni degli Enti del Terzo Settore (ETS) regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). Nelle more dell'operatività dello stesso,

sono esenti dal canone le occupazioni effettuate dalle ONLUS attualmente iscritte nei rispettivi registri regionali.¹⁰

- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di fiori e piante ornamentali, luminarie natalizie per i periodi relativi a tali festività;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a sei ore;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
- i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- j) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità attivate da parte del Comune secondo le prescrizioni di Legge.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. Qualora alla data del rilascio dell'autorizzazione non siano state approvate le tariffe relative all'annualità da riscuotere, il canone sarà quantificato con le tariffe dell'annualità precedente ed eventualmente conguagliato alla prima scadenza utile; in tal caso l'Ufficio Tributi potrà richiedere la trasmissione della quietanza di pagamento.

¹⁰ L'art. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 prevede e che "fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e imprese sociali".

2. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità attivate da parte del Comune secondo le prescrizioni di Legge.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 56 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 57 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 55 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una

situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 58 – Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 60 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Il Funzionario Responsabile è individuato con apposita deliberazione di Giunta Comunale in funzione dell'organizzazione dell'Ente.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 61 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione e concessione sono gestite dall'Ufficio SUAP.

Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica tenendo conto della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019, ed è determinato secondo le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione per le occupazioni temporanee non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base stabilita con la delibera di approvazione delle tariffe.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 63 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in due categorie, adottata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 13.04.2007, come da allegato n. 1¹¹.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore. In quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore. Per le occupazioni oltre le 9 ore e fino a 24 ore, si applica la tariffa base giornaliera intera.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
6. Limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al comma 842, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, la tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 65 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

¹¹ La citata classificazione è stata integrata con gli atti che hanno denominato le strade al tempo prive di propria denominazione, c.d. *strade a denominarsi*.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 66 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67 - Versamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando le modalità di riscossione attivate dall'Ente in base alla normativa vigente.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in quattro rate con importi, relativamente alle rate successive alla prima, da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione ovvero entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le occupazioni ricorrenti e quelle permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre. È comunque fatto salvo l'obbligo del versamento della prima rata al momento del rilascio della concessione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 69 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 70 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,

parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre gli interessi calcolati al tasso legale.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 68 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 71 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 72 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 73 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.



COMUNE DI TRANI

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Barletta Andria Trani

ALLEGATO 1 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

DENOMINAZIONE DELLE STRADE E CATEGORIA TARIFFARIE

N° ORD.	DENOMINAZIONE	ESTREMI CAPISALDI	CATEGORIA
1	Via Accademia dei Pellegrini	da Piazza Re Manfredi a Via Giovanni Beltrani	1°
2	Via Accetta	da Via Cambio civ.51 a Via Lorenzo Festa Campanile	1°
3	Piazza Addazi Reginaldo Giuseppe M.	da Piazza Duomo a Via San Nicola a Via Archivio a Via Porta Vassalla	1°
4	Via Ademario da Trani	da Piazza Cittadella civ.7 a Via Simone de Brado	1°
5	Piazza Albanese Alfredo	da Corso Alcide De Gasperi a Via Raffaele Lettini a Via madre M.N.Majone a Via Giorgio La Pira a Corso don Luigi Sturzo a Via Vittorio Bachelet	1°
6	Via Alberolongo	da Via Martiri di Palermo a verso Via Verdi (chiusa)	2°
7	Piazza Alighieri Dante	da Corso Italia a Corso Alessandro Manzoni a Via Merano a Via Torino a Via Giotto di Bondone	1°

8	Via Almirante Giorgio	da Via Sant'Annibale Maria di Francia a Via Giuseppe di Vittorio	2°
9	Via Alvarez Fra Diego	da Piazza Re Manfredi a Via Umberto	1°
9 a	Via Alvarez Fra Diego	da Via Umberto a Via Valdemaro Vecchi	1°
10	Via Amalfi	da Lung. Francesco Paolo Mongelli a Via Vittorio Malcangi	2°
11	Via Amedeo "Principe"	da Via Andria civ.19 a Via Giuseppe Festa da Via Paolo Emilio a Via Ciardi	1°
11 a	Via Amedeo "Principe"	da Via Ciardi a Vico Umberto I	1°
12	Vico Amedeo "Principe"	da Via Principe Amedeo civ.2 a Via Andria	1°
13	Via Giorgio Amendola	da Via Sant'Annibale Maria di Francia a (chiusa)	2°
14	Via Ancona	da Lungomare Cristorofo Colombo a Via Vittorio Malcangi	1°
15	Via Andria	da Piazza Indipendenza a Piazza Salvo d'Acquisto (ex p/l)	1°
16	Via Annunziata	da Piazza Campo dei Longobardi civ.19 a Via Mario Pagano attraversa Piazza G.N.Tomaselli	1°
17	Vico Annunziata	da Piazza Nicola Giuseppe Tomaselli a Via Ognissanti	1°
18	Via Anseramo da Trani	da Piazza Indipendenza civ.7 e da Corso Vitt.Emanuele civ.2 a Via Umberto	1°

18 a	Via Anseramo da Trani	da Via Umberto a Via Francesco Petronelli	1°
19	Via Antonacci Giuseppe	da Via Simone de Bello a Via Andria (p/l km.)	1°
20	Via Aquilea	da Via Tevere a Via Vittorio Malcangi	1°
21	Via Archivio	da Piazza Reginaldo G. M. Addazi a Piazza Sacra Regia Udienza	1°
22	Via Arno	da Via Venezia a Via Aquilea	1°
23	Via Austria	da Via Superga civ.108 a Via Gran Bretagna	2°
24	Via Bachelet prof. Vittorio	da Piazza Alfredo Albanese a Via Giovanni Falcone	2°
25	Via Baden Powell Robert	da Via Enrico de Nicola a (chiusa)	2°
26	Via Badoglio Pietro	da Via Giovanni Bovio civ.150 a Via Umberto	1°
26 a	Via Badoglio Pietro	da Via Umberto a Corso Matteo Renato Imbriani	1°
27	Vialetto Baia del Pescatore	da Piazzale Marinai d'Italia a Piazzale Santa Maria di Colonna	1°
28	Via Baldassarre Ettore	da Via Mario Pagano a Via Umberto	1°
28 a	Via Baldassarre Ettore	da Via Umberto a ex Ospedale Pediatrico	1°

29	Via Banchina al Porto	da Piazza Trieste a Supportino della Conca	1°
30	Via Bari	da Via Vittorio Malcangi civ.344 a Via Domenico Tolomeo	2°
31	Via Barisano da Trani	da Piazza Indipendenza a Piazza Giuliano Gradenico	1°
32	Via Barletta	da Piazza Indipendenza a Via L. De Gennaro	1°
32 a	Via Barletta	da Via L. De Gennaro a SS.16 Trani-Barletta	2°
33	Via Barnabiti "dei"	da Via Sant'Annibale Maria di Francia a verso vecchia Trani-Corato (chiusa)	2°
34	Via Basile Giuseppe	da Via Cappuccini a (chiusa)	2°
35	Via Bassi Antonio	da Via Vittorio Malcangi a Via Caposele	1°
36	Piazza Battisti Cesare	da Vico Palazzo di Giustizia a Vico Cesare Battisti a Via Arcangelo Prologo a Piazza Dogali a Vico Navarra a Via Sedile Arcivescovado	1°
37	Vico Battisti Cesare	da Piazza Cesare Battisti a (chiusa)	1°
38	Via Bebio	da Via Cittadella a Corso Matteo Renato Imbriani	1°
39	Via Belgio	da Via Superga a Via Lussemburgo	2°
40	Via Bellini Vincenzo	da Via Giuseppe Zanardelli a Via Santa Maria	1°

41	Via Beltrani Giovanni	da Piazza Duomo a Piazza Ferdinando Lambert	1°
42	Via Bernini Gian Lorenzo	da Largo Cav.di Vittorio Veneto a Via Giacinto Dell'Olio	2°
43	Vialetto Pedonale Bernini G.L.	da Viale Giovanni Falcone a Via G.L.Bernini	2°
44	Vico Bisceglie	da Via Vittorio Malcangi a (chiusa)	1°
45	Via Boccaccio Giovanni	da G.Pappolla a Largo Carlo Goldoni	1°
46	Via Boemondo d'Altavilla	da Corso Matteo Renato Imbriani a Via Nicola Gattola Mondelli	1°
47	Via Bonomo Lorenzo	da Via Vittorio Malcangi a Corso Alcide De Gasperi	1°
48	Via Borsellino Paolo	da Via Pozzo Piano a verso contrada Matinella	2°
49	Via Bovio Giovanni	da Piazza Gradenico a Piazza della Repubblica	1°
50	Largo Caduti di Tutte le Guerre	da Piazza Indipendenza a Via dei Finanzieri a Via Romito	1°
51	Via Calatafimi	da Piazzale Luigi Chiarelli a Via Aldo Moro	1°
52	Vico Calatafimi	da Via Aldo Moro civ.6/8 a (chiusa)	1°
53	Via Caldarone Paolo	da Via Margherita di Borgogna a Via Nicola de Roggiero	1°

54	Via Cambio	da Supportico della Conca a Piazza Guglielmo Marconi	1°
55	Vico Cambio I°	da Via Cambio a Via Nicola Vischi	1°
56	Vico Cambio II°	da Via Cambio a (chiusa)	1°
57	Piazza Campo dei Longobardi	da Via Ognissanti a Via Luigi Festa Campanile a Via Annunziata	1°
58	Via Capiro I	da Via Sant'Annibale Maria di Francia a 71^strada a denom.	2°
59	Via Caposele	da Via Pola a Piazza Antonio Cezza	1°
60	Via Capozzi Salvatore Carlo	da Via Andria a Via Papa Giovanni XXIII	1°
61	Via Cappuccini	da Vica Giochetti I° a Via Superga	2°
62	Via Carducci Giosuè	da Via Andria a (chiusa)	1°
63	Via Carrettieri	da Via Pedaggio Santa Chiara a Via Mario Pagano	1°
64	Vico Carrettieri	da Via Mario Pagano (arco) a Via Carrettieri	1°
65	Via Casale	da Via Attilio Lagalante a Via Edoardo Fusco	1°
66	Via Castrista Giorgio Scanderbeg	da Via Papa Giovanni XXIII a 61^ strada a denominarsi	2°

67	Largo Cavalieri di Vittorio Veneto	da Via Attilio Perrone Capano a Via Gian Lorenzo Bernini a Via Giovanni Falcone	2°
68	Via Cavour	da Piazza Plebiscito a Via Umberto	1°
68 a	Via Cavour	da Via Umberto a Piazza XX Settembre	1°
69	Via Cecoslovacchia	da viale Russia a Via Ungheria	2°
70	Piazza Cezza Antonio	da Via G.e C.Gualandi a Via A.Ventura a Via Caposele	1°
71	Piazzale Chiarelli Luigi	da Piazza Plebiscito a Lungomare Cristoforo Colombo	1°
72	Via Ciardi Andrea	da Piazza della Repubblica a Via Umberto	1°
72 a	Via Ciardi Andrea	da Via Umberto a Piazza XX Settembre	1°
73	Vico Ciardi Maria	da Via Statuti Marittimi a Via Ognissanti	1°
74	Via Cilea Francesco	da Vico Vecchia Trani-Corato a Via Monte d'Alba	2°
75	Vico Cisterna	da Via Mario Pagano a (chiusa)	1°
76	Piazza Cittadella	da Via Principe Amedeo a Via Radeprando a Via Ademario da Trani a Via Madonna delle Grazie a Via Cittadella	1°
77	Via Cittadella	da Piazza Cittadella a Via Luigi Morrico	1°

78	Via Città di Milano	da Via Pola a (chiusa)	1°
79	Lungomare Cristoforo Colombo	da Via Tasselgardo a Piazzale S.Maria di Colonna	1°
80	Capo Colonna	Penisola (Monastero di Colonna)	1°
81	Via Comneno Elena	da Piazzale Luigi Chiarella a Via Mosè da Trani	1°
82	Vico Contrade "delle"	da Via Giuseppe di Vittorio a (chiusa)	2°
83	Vico Corte Canina	da Via Ognissanti a Via Giuseppe Zanardelli	1°
84	Via Cotugno Raffaele	da Corso don Luigi Sturzo a Via Paolo Borsellino	2°
85	Via Cristina di Svezia	da Largo Caduti di Tutte le Guerre a 66^strada a denominarsi)	1°
86	Via Crociate "delle"	da Piazza della Repubblica a Via Tasselgardo	1°
87	Via Curatolo	da Via Barletta civ.170/172 a Vicinale Fragatone	2°
88	Via Cutinelli Francesco	da Via Sant'Annibale Maria di Francia a Via Giuseppe Alberto Pugliese	2°
89	Piazza d'Acquisto Salvo	da Via Andria (p/l) a Via Giuseppe Protomastro a Via Nicola Gattola Mondelli	1°
90	Piazza Dalla Chiesa Carlo Alberto	da Via Francesco Petronelli a Via Maraldo da Trani a Via Maiorano a Piazza Cesare Ricco	1°

91	Via Dalmazia	da Via Vittorio Malcangi a Piazza Martiri di Via Fani	1°
92	Via Danimarca	da G.Parini a Via Lussemburgo	2°
93	Via d'Annunzio Gabriele	da Via Andria a Via Francesco Ferrara	1°
94	Via Davanzati Forges	da Via Ognissanti a Via Mario Pagano	1°
95	Via De Bartolo Francesco	da Via Bari a Via Pisa	2°
96	Via De Bello Simone	da Via Andria (p/l) a Via Papa Giovanni XXIII	1°
97	Via De Brado Simone	da Via Frà Diego Alvarez a Via Ademario da Trani	1°
98	Via de Bramo Angelo	da Via Nigrò a Via Marsala	1°
99	Vico de Bramo Angelo	da Via Pietro Badoglio a (chiusa)	1°
100	Via de Cuneo	da Via Giuseppe De Robertis a Corso Matteo Renato Imbriani	1°
101	Corso de Gasperi Alcide	da Piazza Martiri di Via Fani a Piazza Alfredo Albanese	1°
102	Viale de Gemmis Paolo	da Piazzale Marinai d'Italia a Corso don Luigi Sturzo	1°
103	Via de Gennaro Luigi	da Via Barletta a (chiusa)	1°

104	Via dell'Olio Giacinto	da Piazza Martiri di Via Fani a Via Gian Lorenzo Bernini	1°
105	Via de Nicola Enrico	da Via Cataldo Trombetta a Via Pozzo Piano	2°
106	Via de Nittis Giuseppe	da Via Giacomo Matteotti a Via Vittorio Malcangi	1°
107	Via de Robertis Giuseppe	da Corso Vittorio Emanuele II a Via Pansini	1°
107 a	Via de Robertis Giuseppe	da Via Pansini a Via Sant'Annibale Maria di Francia	1°
108	Via de Roggiero Nicola	da Piazzale Luigi Chiarelli a Via Pansini	1°
108 a	Via de Roggiero Nicola	da Via Pansini a Via Bebio	1°
109	Via di Terlizzi Domenico	da Via Maiorano a Via Maraldo da Trani	1°
110	Via Di Vagno Giuseppe	da Via Monte d'Alba a Via Giuseppe Di Vittorio	2°
111	Via di Vittorio Giuseppe	da Via del Ponte Romano a Via Vecchia Trani-Corato	2°
112	Piazza Dogali	da Piazza Sacra Regia Udienza a Piazza Cesare Battisti a Via San Nicola	1°
113	Vico Dogali	da Piazza Dogali a (chiusa)	1°
114	Via Dogana Vecchia	da Piazza Ferdinando Lambert a Piazza Giuseppe Mazzini	1°

115	Via Donizetti Gaetano	da Viale delle Forze Armate a (chiusa)	2°
116	Via Duchessa d'Andria	da Via Sant'Annibale Maria di Francia a Prov.Trani-Andria)	2°
117	Piazza Duomo	da Piazza Mons. Addazi a Via Sedile Arcivescovado a Via Giovanni Beltrani a Piazza Re Manfredi	1°
118	Viale Europa	da Via delle Tufare a Via Giuseppe Parini	2°
119	Via Fabiano Vincenza	da Via Statuti Marittimi a Piazza Teatro	1°
120	Via Falcone Giovanni	da Via Istria a Via Pozzo Piano	2°
121	Via Ferrara Francesco	da Via Francesco Petronelli a Via Simone Raguseo	1°
122	Via Festa Campanile Lorenzo	da Piazza Campo dei Longobardi a Via Mario Pagano	1°
123	Via Festa Giuseppe Maria	da Via Umberto I a Corso Matteo Renato Imbriani	1°
124	Via Finanziari	da Via Romito a Verso Litoranea di Ponente	2°
125	Via Firenze	da Via Attilio Perrone Capano a Piazza Martiri di Via Fani	1°
126	Via Fiume	da Via Giovanni Bovio a Via Umberto	1°
126 a	Via Fiume	da Via Umberto a Via Stendardi	1°

127	Via Fontanelle	da Via Barletta a verso mare	2°
128	Vicinale Fontanelle II	da Via Barletta civ.152/154 a verso mare	2°
129	Via Forges Davanzati	da Via Ognissanti a Via Mario Pagano	1°
130	Vico Forno Vecchio	da Piazza Guglielmo Marconi a Via Pedaggio Santa Chiara	1°
131	Viale delle Forze Armate	da Via Istria a Piazzale Sant'Annibale M.di Francia	2°
132	Via Foscolo Ugo	da Via Giuseppe Maria Festa a Via Paolo Emilio	1°
133	Via Francia Giacinto	da Via Papa Giovanni XXX a Largo Giacinto Francia	1°
134	Largo Francia Giacinto	da Via Andria a Via Francia Giacinto	1°
135	Via Fusco Edoardo	da Via Mario Pagano a Via Luigi Morrico	1°
136	Vico Fusco Edoardo	da Via Edoardo Fusco a (chiuso)	1°
137	Via Galilei Galileo	da Lungomare Cristoforo Colombo a Via Giacomo Matteotti	1°
138	Piazza Garibaldi Giuseppe	da Via Sasso a Via Montebello a Via Umberto I a Via Principe Amedeo	1°
139	Via Gattola Mondelli Nicola	da Largo Francesco Petrarca a Piazza Salvo D'Acquisto	1°

140	Via Gelsi "dei"	da Vicinale Vecchia Trani-Corato a Vicinale San Luca	2°
141	Vico Gemona	da Lungomare Cristoforo Colombo a (chiusa)	1°
142	Via Genova	da Via Vittorio Malcangi a (chiusa)	2°
143	Viale Germania	da Piazzale della Pace a verso SS.16/bis	2°
144	Via Giochetti	da Via Torrente Antico a Via Andria (p/l)	2°
145	Via Gioia Giuseppe	da Via Vittorio Malcangi a Via don Giuseppe Rossi)	2°
146	Via Giolitti Giovanni	da Via San'Annibale Maria di Francia a (chiusa)	2°
147	Via Giordano Claudio	da Via Vittorio Malcangi. A Via prof. Giorgio la Pira	1°
148	Via Giotto di Bondone	da Via Vittorio Veneto a Via Torino	1°
149	Via Gisotti Attilio	da Via Vittorio Malcangi a Via Napoli	1°
150	Via Giuliani Giuseppe	da Corso Matteo Renato Imbriani a passaggio a livello FF.	1°
151	Via Goffredo da Trani	da Via Cavour a Via Pietro Palagano	1°
152	Largo Goldoni Carlo	da Via mons. Giovanni Vescia a Via Giovanni Verga a Via Giovanni Boccaccio	1°

153	Via Gorizia	da Via Dalmazia a Via Caposele	1°
154	Piazza Gradenigo Giuliano	da Via Alvarez Frà Diego a Via Sant'Agostino a Via Pedaggio Santa Chiara a Corso Vittorio Emanuele II a Via Barisano da Trani a Via Giovanni Bovio	1°
155	Via Grado	da Lungomare Cristoforo Colombo a Via Vittorio Malcangi	1°
156	Via Gramsci Antonio	da Via Cataldo Trombetta a Via Pozzo Piano	2°
157	Via Gran Bretagna	da Via Gaetano Salvemini a Via Austria	2°
158	Via Grecia	da Viale Germania a Via Portogallo	2°
159	Vialetto Grotta Azzurra	da Lungomare Cristoforo Colombo a verso mare	1°
160	Via Gualandi Giuseppe e Cesare	da Corso Alcide de Gasperi a Piazza Antonio Cezza	1°
161	Corso Imbriani Matteo Renato	da Via Aldo Moro a Via Andria	1°
162	Piazzetta Imbriani Matteo Renato	da Corso Matteo Renato Imbriani a Nicola Gattola Mondelli a Via Giovanni Pascoli	1°
163	Piazza Indipendenza	da Via Mario Pagano a Barisano da Trani a Corso Vittorio Emanuele II a Via Paolo Emilio a Via Andria a Via Barletta a Anseremo da Trani a Largo Caduti di tutte le Guerre	1°
164	Via Irlanda	da Via Gran Bretagna a Via Gaetano Salvemini	2°

165	Via Isonzo	da Via Piave a (chiusa)	1°
166	Via Istria	da Corso Matteo Renato Imbriani a Via Attilio Perrone Capano	1°
166 a	Via Istria	da Via Attilio Perrone Capano a Via Falcone	2°
167	Vico Istria	da Via Istria a (chiusa)	1°
168	Corso Italia	da Corso Matteo Renato Imbriani a Piazza Dante Alighieri	1°
169	Via Jugoslavia	da Piazza Madre Teresa di Calcutta a Viale Russia	2°
170	Rampa o Supportino La Conca	Zona Porto	1°
171	Via Lagalante Attilio	da Via Mario Pagano a Via Giovanni Bovio	1°
172	Via La Giudea	da Via Arcangelo Prologo a Via Cambio	1°
173	Vico La Giudea	da Via Arcangelo Prologo a Via La Giudea	1°
174	Via La Malfa Ugo	da Via Palmiro Togliatti a (chiusa)	2°
175	Piazza Lambert Ferdinando	da Piazza Giuseppe Mazzini a Via Giovanni Beltrani a Via Dogana Vecchia a Via Mario Pagano	1°
176	Via Lambertini Cesare	da Via Cavour a Via Tasselgardo	1°

177	Via La Pira prof. Giorgio	da Piazza Alfredo Albanese a Via Claudio Giordano a Via Pozzo Piano	1°
178	Vico La Rosa	da Via Ognissanti a Via Nicola Vischi	1°
179	Via Leoncavallo Ruggero	da Via Sant'Annibale Maria di Francia a Via Giuseppe Alberto Pugliese	2°
180	Via Leopardi Giacomo	da Via Giovanni Beltrani a Via La Giudea	1°
181	Vico Leopardi Giacomo	da Via Giacomo Leopardi a Via Sinagoga	1°
182	Via Lepanto	da Piazza Domenico Sarro a Corso Vittorio Emanuele II	1°
183	Via Lettini Raffaele	da Piazza dott. Alfredo Albanese a (chiusa)	1°
184	Piazza Libertà "della"	da Via Mario Pagano a Via Ognissanti a Via Giuseppe Zanardelli a Via Mario Pagano	1°
185	Via Lionelli	da Via Giovanni Beltrani. a Via Maiorano	1°
186	Via Longo Luigi	da Viale delle Forze Armate a (chiusa)	2°
187	Via Lussemburgo	da Via Superga a Via Danimarca	2°
188	Vico Macina	da Via Mario Pagano a Via Marsala a Via Giovanni Bovio	1°
189	Via Madonna delle Grazie	da Piazza Cittadella a Via Luigi Morrico	1°

190	Via Maffuccini Guido	da Via Vittorio Malcangi a Via don Giuseppe Rossi	1°
191	Vico Magenta	da Via Giovanni Bovio a Via Pedaggio Santa Chiara	1°
192	Via Maino Ottavio	da Via Giuseppe Giuliani (p/l) a nuova Piazza	1°
193	Via Majone Maria Nazarena	da Piazza Alfredo Albanese a Via madre Anna Ventura	1°
194	Via Maiorano	da lato Ovest Castello a Via Umberto	1°
194 a	Via Maiorano	da Via Umberto a Corso Matteo Renato Imbriani	1°
195	Via Malcangi Vittorio	da Via Moro Aldo a Vialetto Matinelle	1°
196	Via Mandorli "dei"	da Via duchessa d'Andria a (chiusa)	2°
197	Via Manualdo da Trani	da Via Pedaggio Santa Chiara a Corso Vittorio Emanuele II	1°
198	Corso Manzoni Alessandro	da Piazza Dante Alighieri a Piazza Martiri di Via Fani	1°
199	Via Maraldo da Trani	da Via Mario Pagano a Via Pedaggio Santa Chiara a Via Umberto	1°
199 a	Via Maraldo da Trani	da Via Umberto a Corso Matteo Renato Imbriani	1°
200	Vico Maraldo da Trani	da Via Paolo Emilio a Via Maraldo da Trani	1°

201	Via Marchese Nicola	da Via Maraldo da Trani a Via Anseremo da Trani	1°
202	Piazza Marconi Guglielmo	da Piazza Giuseppe Mazzini a Via Cambio a Via Mario Pagano	1°
203	Via Margherita di Borgogna	da Via Goffredo da Trani a Via Pietro Pansini	1°
204	Piazza Marinai d'Italia	da Viale Paolo de Gemmis a Via Po a Via Tevere a Lungomare Sen.F.Paolo Mongelli	1°
205	Via Marsala	da Via Mario Pagano a Corso Matteo Renato Imbriani	1°
206	Via Martiri di Palermo (già Vicinale Pozzo Piano)	da Via Pozzo Piano a Via Capiro I	2°
207	Piazza Martiri di Via Fani	da Via Dalmazia a Via Napoli a Corso Alcide de Gasperi a Via Aldo Martucci a Via Giacinto dell'Olio a Via Firenze a Corso Alessandro Manzoni	1°
208	Via Martucci Aldo	da Piazza Martiri di Via Fani a (chiusa)	2°
209	Via Mascagni Pietro	da Via Sant'Annibale Maria di Francia a Via Vecchia Trani-Corato	2°
210	Vialetto Matinelle	da Via Malcangi a Lungomare Sen.F.Paolo Mongelli	1°
211	Via Matteotti Giacomo	da Via San Magno a Via Galileo Galilei	1°
212	Via Mausoleo	da Via Mosè da Trani a Via Giustina Rocca	1°

213	Piazza Mazzini Giuseppe	da Piazza Ferdinando Lambert a Via Dogana Vecchia a Vico San Donato a Piazza Guglielmo Marconi a Via Mario Pagano a Via Via Nigrò	1°
214	Via Melograni "dei"	da Via dei Gelsi a Prov.Risceglie-Andria	2°
215	Via Merano	da Via Dalmazia a Piazza Dante Alighieri	1°
216	Via Mercadante Saverio	da Via Vincenza Fabiano a Piazza Teatro	1°
217	Via Milano prof. Francesco	da Lungomare Cristoforo Colombo a Via Giacomo Matteotti	1°
218	Via Molinaro Biagio	da Via Nigrò a Via Sant'Agostino	1°
219	Via Monachelle	da Via Salvemini a Via Duchessa d'Andria	2°
220	Lungomare F.sco Paolo Mongelli	da Piazzale Marinai d'Italia a Verso Lido Martinelle	1°
221	Via Montebello	da Via Giovanni Bovio a Via Umberto	1°
221 a	Via Montebello	da Via Umberto a Corso Matteo Renato Imbriani	1°
222	Vico Montebello	da Piazza Domenico Sarro a Via Giovanni Bovio	1°
223	Via Monte d'Alba	da Via del Ponte Romano a Via Duchessa d'Andria	2°
224	Via Monte Grappa	da Via Bebio a muro ferroviaria	1°

225	Via Moro Aldo	da Piazza della Repubblica a Via Vittorio Malcangi	1°
226	Via Morola Gabriele	da Via San Martino a Via La Giudea	1°
227	Galleria Aldo Moro	d Via Aldo Moro a Piazza della Repubblica	1°
228	Vico Morola Gabriele	da Via San Martino (arco) a Via La Giudea	1°
229	Via Morrico ten.Luigi	da Via Badoglio a Via Cavour	1°
230	Via Mosè da Trani	da Via Cavour a Via Mausoleo	1°
231	Vico Muraglie	da Via Pedaggio Santa Chiara a Via Giovanni Bovio	1°
232	Piazza Mutilati ed Invalidi del Lavoro	da Via Andria a Via Simone Raguseo	1°
233	Via Napoli	da Piazza Martiri di Via Fani a Via Attilio Gisotti	1°
234	Vico Navarra	da Piazza Duomo a Piazza Cesare Battisti	1°
235	Via Nenni Pietro	da Via Sant'Annibale Maria di Francia a Via Ugo La Malfa	2°
236	Via Nicola da Trani	da Via Andria a Via Papa Giovanni XXIII	1°
237	Via Nigretti Felicia	da Via Statuti Marittimi a Vico Corte Canina	1°

238	Via Nigrò	da Piazza Giuseppe Mazzini a Via Umberto	1°
238 a	Via Nigrò	da Via Umberto a Via Stendardi	1°
239	Via Ofanto	da Via Amalfi a (chiusa)	1°
240	Via Ognissanti	da Piazza Trieste a Piazza Libertà	1°
241	Via Olanda	da Via Danimarca a Via Lussemburgo	2°
242	Vico Orologio	da Via Rodunto a Via Porta Antica	1°
243	Via Otto Marzo	da Via Vittorio Malcangi a Via Giacomo Matteotti	1°
244	Piazzale Pace “della”	da Via Superga a Viale Spagna a Viale Germania	2°
245	Via Pagano Mario	da Piazza Indipendenza a Piazza della Repubblica	1°
246	Vico Pagano Mario	da Via Vittorio Malcangi a (chiusa)	1°
247	Via Palagano Pietro	da Piazzale Luigi Chiarelli a Corso Vittorio Emanuele II	1°
248	Vico Palazzo di Giustizia	da Via Giovanni Beltrani a Via Cesare Battisti	1°
249	Via Palermo	da Lungomare Cristoforo Colombo a Via Vittorio Malcangi	1°

250	Via Palestro	da Via Giovanni Bovio a Via Umberto	1°
250 a	Via Palestro	da Via Umberto a Via Simone de Brado	1°
251	Vico Palestro	da Via Pedaggio Santa Chiara a Via Giovanni Bovio	1°
252	Via Palumbo Orazio	da Via don Nicola Ragno a Via Francesco Rubini	1°
253	Via Pansini Pietro	da Via Giuseppe de Robertis a Corso Matteo Renato Imbriani	1°
254	Via Paolo Emilio	da Piazza Indipendenza a Corso Matteo Renato Imbriani	1°
255	Via Papa Giovanni XXIII	da Via Barletta a Via Barletta	2°
256	Via Pappolla Giuseppe	da Largo Francesco Petrarca a Via Giovanni Verga	1°
257	Via Parenzo	da Lungomare Cristoforo Colombo a Via Vittorio Malcangi	1°
258	Via Parini Giuseppe	da Via I Giachetti a Via Superga	2°
259	Via Pascoli Giovanni	da Corso Matteo Renato Imbriani a Via Nicola Gattola Mondelli	1°
260	Via Pasqua di Bisceglie gen Bened.	da Via Andria a (chiusa)	1°
261	Via Pàstina Domenico e Nicola	da Via Barletta a Via Giacinto Francia	1°

262	Via Pedaggio Santa Chiara	da Via Mario Pagano a Via Marsala	1°
263	Vico Pedaggio Santa Chiara	da Via Pedaggio Santa Chiara a Via Giovanni Bovio	1°
264	Via Perna Tommaso	da Via Andria a Via Salvatore Quasimodo	1°
265	Via Perrone Capano avv. Attilio	da Via Istria a spiazzo retrostante Pal.tto Sport	1°
266	Via Pertini Sandro	da Via Sant'Annibale M.di Francia a Via Giuseppe di Vittorio	2°
267	Largo Petrarca Francesco	da Corso Matteo Renato Imbriani a Via Giuseppe Pappolla a Via Domenico Vendola	1°
268	Via Petronelli Francesco	da Via Andria a Piazza Carlo A.dalla Chiesa	1°
269	Via Piave	da Viale Paolo de Gemmis a Via Aquilea	1°
270	Via Piazzolla Astor	da Via Capiro I a (chiusa)	2°
271	Via Piccinni Antonio	da Via Pietro Pansini a Via Bebio	1°
272	Via Pisa	da Via Vittorio Malcangi a Via Paolo Borsellino	2°
273	Piazza Plebiscito	da Via San Giorgio a Via Statuti Marittimi a Via Tiepolo a Piazzale Luigi Chiarelli a Via Cavour	1°
274	Via Po	da Via Venezia a Piazzale Marinai d'Italia	1°

275	Via Pola	da Lungomare Cristoforo Colombo a Via Malcangi	1°
275 a	Via Pola	da Via Malcangi a Via Dalmazia	1°
276	Via Polonia	da Viale Russia a (chiusa)	2°
277	Via Ponte Romano “del”	da Via Torrente Antico a Via Monte d'Alba	2°
278	Cortile Portantica	da Via Portantica a (chiusa)	1°
279	Via Portantica	da Piazza Giuseppe Mazzini a Via La Giudea	1°
280	Vico Portantica	da Via Porta Antica a Via Sclanova	1°
281	Via Porta Vassalla	da Piazza Sacra Regia Udienza al Molo San Nicola	1°
282	Via Portogallo	da Via Gran Bretagna a Via Grecia	2°
283	Via Postumia	da Via Dalmazia a Via Istria	1°
284	Via Pozzo Piano	da Via Vittorio Malcangi a Via Martiri di Palermo (ponte FF)	2°
285	Via Prologo Arcangelo	da Piazza Cesare Battisti a Piazza Sedile San Marco	1°
286	Vico Prologo Arcangelo	da Via Arcangelo Prologo a (chiuso)	1°

287	Via Protomastro Giuseppe	da Via Andria a Piazza Salvo d'Acquisto	1°
288	Via Puccini Giacomo	da Via Sant'Annibale Maria di Francia a Via Alberolongo	2°
289	Vico Puccini Giacomo	da Via Giacomo Puccini a (chiusa)	2°
290	Via Pugliese Giuseppe Alberto	da Via Giuseppe Verdi a Via Sant'Annibale Maria di Francia	2°
291	Via Quasimodo Salvatore	da Via Tommaso Perna a Via San Giovanni Bosco	1°
292	Piazza Quercia Gaetano	da Via Statuti Marittimi a Via San Giorgio a Via Santa Maria	1°
293	Via Radeprando da Trani	da Corso Vittorio Emanuele II a Piazza Cittadella	1°
294	Via Ragazzi del' 99	da Corso Alessandro Manzoni a Via Attilio Perrone Capano	1°
295	Via Ragno Nicola	da Via Andria a Via Papa Giovanni XXIII	1°
296	Via Rampa La Conca	da Supportino della Conca a Via Statuti Marittimi	1°
297	Via Rasoli Nicola	da Via Mario Pagano a Via Romito	1°
298	Corso Regina Elena	da Via Pedaggio Santa Chiara a Via Umberto	1°
298 a	Corso Regina Elena	da Via Umberto a Via Stendardi	1°

299	Piazza Re Manfredi	da Piazza Duomo a Via Accademia dei Pellegrini a Via Frà Diego Alvarez	1°
300	Piazza Repubblica “della”	da Via Cavour a Corso Vittorio Emanuele II a Via Giovanni Bovio a Via Mario Pagano a Via Pagano Mario a Via delle Crociate a Via Aldo Moro a Via San Gervasio	1°
301	Piazza Ricco Cesare	da Via Frà Diego Alvarez a Via Maiorano a Via Principe Amedeo a Via Vincenzo Vischi	1°
302	Via Rocca Giustina	da Piazza Plebiscito a Via Tasselgardo	1°
303	Via Rodunto	da Via Giovanni Beltrani a Via Scolanova	1°
304	Via Rogazionisti “dei”	da 68^strada a denominarsi a (chiusa)	2°
305	Largo Romania	da Via Ungheria a (chiusa)	2°
306	Via Romito	da Via Giovanni Beltrani (arco) a Via Finanziari (ex macello)	1°
307	Vico Romito	da Vico San Giacomo a Via Romito	1°
308	Via Rondini padre Erminio	da Via Cappuccini a Via Cappuccini	2°
309	Via Rossi Giuseppe	da Via don Pasquale Uva a (chiusa)	1°
310	Via Rossini Gioacchino	da Via Giuseppe Zanardelli a Via San Giorgio	1°

311	Via Rovereto	da Via Dalmazia a (chiusa)	1°
312	Via Rovigno	da Lungomare Cristoforo Colombo a Via Vittorio Malcangi	1°
313	Via Rubini Francesco	da Via Orazio Palumbo a Via Papa Giovanni XXIII	1°
314	Viale Russia	da Via Superga a 58^ strada a denominarsi	2°
315	Via Sabotino	da Via Luigi Morrico a Piazza XX Settembre	1°
316	Piazza Sacra Regia Udienza	da Piazza Trieste a Piazza Dogali a Via Archivio a Via Porta Vassalla	1°
317	Via Salvemini Gaetano	da Via Superga a Via Gran Bretagna	2°
318	Vico San Basile	da Vico Annunziata a Via Mario Pagano	1°
319	Via San Crispino	da Via Papa Giovanni XXIII a (chiusa)	2°
320	Via Sandoli Giovanni Battista	da Viale delle Forze Armate a (chiusa)	2°
321	Vico San Donato	da Via Sinagoga a Via Porta Antica	1°
322	Piazzetta San Francesco	da Piazza Libertà a (chiusa)	1°
323	Vico San Francesco	da Via Vittorio Malcangi a Corso Matteo Renato Imbriani	1°

324	Vico San Gaetano	da Via Lionelli a Piazza Re Manfredi (scalinata)	1°
325	Via San Gervasio	da Piazza della Repubblica a Corso Imbriani	1°
325 a	Via San Gervasio	da Corso Imbriani a Via Merano	1°
326	Vico San Giacomo	da Via San Giovanni Russo a Via Romito	1°
327	Via San Giorgio	da Piazza Plebiscito a Via Mario Pagano	1°
328	Vico San Giorgio	da Via San Giorgio a (chiusa)	1°
329	Via San Giovanni Bosco	da Via Andria a Via Salvatore Quasimodo	1°
330	Via San Giovanni Russo	da Via Giovanni Beltrani a Via Maiorano	1°
331	Vico San Giovanni Russo	da Vico Sant'Agata a Via Frà Diego Alvarez	1°
332	Via San Giuseppe Moscati	da Via don Pasquale Uva a (chiusa)	1°
333	Vico San Leonardo	da Via Accetta a Via Mario Pagano	1°
334	Via San Luca	da Via Sant'Angelo a Via Duchessa d'Andria	2°
335	Via San Magno	da Lungomare Cristoforo Colombo a Via Vittorio Malcangi	1°

336	Via San Martino	da Via Giovanni Beltrani a Vico La Giudea	1°
337	Vico San Martino	da Via San Martino a (chiuso)	1°
338	Vicinale San Martino	da Via Verdi a Via Martiri di Palermo	2°
339	Via San Nicola	da Piazza Reginaldo Ad dazi a Piazza Dogali	1°
340	Piazzale San Pio da Pietralcina	da Viale San Pio a ferrovia	2°
341	Viale San Pio da Pietralcina	da Corso Alcide de Gasperi a Piazzale San Pio da Pietralcina	2°
342	Vico Sant'Agata	da Via Lionelli a Via Romito	1°
343	Via Sant'Agostino	da Via Mario Pagano a Piazza Giuliano Gradenigo a Via Umberto	1°
343 a	Via Sant'Agostino	da Via Umberto a verso C.so M.R.Imbriani	1°
344	Via Santa Maria	da Piazza Gaetano Quercia a Via Mario Pagano	1°
345	Vico Santa Maria	da Via Santa Maria (scalinata) a Via San Giorgio	1°
346	Piazzale Santa Maria di Colonna	da Lungomare Cristoforo Colombo a Vialto Baia del Pescatore	1°
347	Via Sant'Angelo	da Superga a Via Duchessa d'Andria	2°

348	Via Sant'Annibale Maria di Francia	da Via Giuseppe de Robertis a SS.378 Trani-Corato	2°
349	Piazzale Sant'Annibale Maria di Francia	da Via Sant'Annibale M.di Francia a Viale delle Forze Armate	2°
350	Vico San Toma	da Via Ognissanti a Piazza Nicola Giuseppe Tomaselli	1°
351	Via e Vicinale Santo Spirito	da Via Barletta a Vicinale Gesù e Maria	2°
352	Via Sarlo Francesco	da Via Andria a Via Francesco Ferrara	1°
353	Via Sarno Raffaele (già 18^strada a denominarsi)	da Via Enrico de Nicola a (chiusa)	2°
354	Piazza Sarro Domenico	da Via Pedaggio Santa Chiara a Via Giovanni Bovio	1°
355	Via Sasso	da Via Giovanni Bovio a Corso Vittorio Emanuele II a Via Stendardi	1°
356	Via Scolanova	da Via Leopardi a Vico Orologio	1°
357	Vico Sedile Arcivescovado	da Piazza Duomo a Piazza Cesare Battisti	1°
358	Piazza Sedile San Marco	da Via Ognissanti a Via Prologo Arcangelo a Via Banchina al Porto	1°
359	Via Sessa Carlo	da Viale delle Forze Armate a (chiusa)	2°
360	Via Simone Raguseo	da Via Paolo Emilio a Via Francesco Ferrara	1°

361	Via Sinagoga	da Via Giovanni Beltrani a Via Scolanova	1°
362	Viale Spagna	da Corso Matteo Renato Imbriani a Piazzale della Pace	2°
363	Via Spalato	da Lungomare Colombo Colombo a Via Vittorio Malcangi	1°
364	Vico Spirito Santo	da Via Marsala a Via Giovanni Bovio	1°
365	Via Statuti Marittimi	da Via Ognissanti (arco) a molo Sant'Antonio	1°
366	Vico Statuti Marittimi	da Via Statuti Marittimi a (chiusa)	1°
367	Via Stella Anna Teresa	da Via Nicola da Trani a Via Papa Giovanni XXIII a Via G.Antonacci	1°
368	Via Stendardi	da Biagio Moliraro a Via Marsala	1°
369	Vico Stendardi	da Via Badoglio a (chiusa)	1°
370	Corso Sturzo don Luigi	da Piazza Alfredo Albanese a Via Pozzo Piano	2°
371	Via Superga	da Piazza Vittime 11 Settembre 2001 a Sant'Annibale Maria di Francia	2°
372	Via Supportino della Conca	da Via Cambio a Via Rampa La Conca	1°
373	Via Tarantini Felice	da Via Andria a Via Nicola Gattola Mondelli	1°

374	Via Tasselgardo	da Piazza Luigi Chiarelli a Corso Matteo Renato Imbriani	1°
375	Piazza Teatro	da Via Vincenzo Bellini a Via Gioacchino Rossini a Via Mercadante a Via Vincenza Fabiano a Via Vincenzo Bellini	1°
376	Vico Templari	da Via Ognissanti a Via La Giudea	1°
377	Piazza Teresa di Calcutta	da Viale Germania a Via Jugoslavia	2°
378	Via Tevere	da Lungomare Cristoforo Colombo a Piazza Mariani d'Italia	1°
379	Piazza Tiepolo	da Via Statuti Marittimi a Via Tiepolo	1°
380	Via Tiepolo	da Piazza Tiepolo a Piazza Plebiscito	1°
381	Via Tisci Pietro	da Via Principe Amedeo a Via Ottavio Maino	1°
382	Vico Tisci Pietro	da Via Pietro Tisci civ.73 a (chiuso da cancello)	1°
383	Via Togliatti Palmiro	da Via Sant'Annibale Maria di Francia a Via di Vittorio Giuseppe	2°
384	Via Tolomeo Domenico	da Via Pozzo Piano a Verso Contrada Turrissana	2°
385	Piazza Tomaselli Nicola e G.ppe	da Via Annunziata a Vico San Toma	1°
386	Via Torino	da Via Dalmazia a Via Giotto di Bondone	1°

387	Via Torrente Antico	da Corso Matteo Renato Imbriani a Via Sant'Angelo	2°
388	Via Trivisani Giovanni Battista	da Vico Vecchia Trani-Corato a (chiusa)	2°
389	Via Trento	da Via Dalmazia a Corso Alessandro Manzoni	1°
390	Via Treviso	da Via Dalmazia a Via Pola	1°
391	Piazza Trieste	da Molo Santa Lucia a Piazza Sacra Regia Udienza a Via Banchina al Porto a Via Ognissanti	1°
392	Via Trombetta avv.Cataldo	da Corso Alcide de Gasperi a Via Giovanni Falcone	2°
393	Via Tufare "delle"	da Via Giachetti a Via Superga	2°
394	Largo Turchia	Da Via Sant'Angelo a (chiusa)	2°
395	Via Turrisana	da Via Martiri di Palermo a (chiusa)	2°
396	Via Ulivi "degli"	da Via Sant'Annibale M.di Francia a 69^strada a denominarsi)	2°
397	Via Umberto I	da Via Andria a Via Andrea Ciardi	1°
398	Vico Umberto I	da Via Andrea Ciardi a Via Principe Amedeo	1°
399	Via Ungheria	da Via Jugoslavia a Via Cecoslovacchia	2°

400	Via Uva Pasquale	da Via Pozzo Piano a Viale Paolo de Gemmis	2°
401	Via Valente Renato	da Via don Nicola Ragno a Via Francesco Rubini	1°
402	Via Valdemaro Vecchi	da Via Nigrò a Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa	1°
403	Via Vecchia Trani-Corato	da Via Giuseppe di Vittorio a Via Duchessa d'Andria	2°
404	Vico Vecchia Trani-Corato	da Via Sant'Annibale M.di Francia a (chiusa)	2°
405	Via Vendola Domenico	da Largo Francesco Petrarca a Via Giovanni Verga	1°
406	Via Venezia	da Lungomare Cristoforo Colombo a Via Vittorio Malcangi	1°
407	Piazza XX Settembre	da Corso Cavour a Via Andrea Ciardi da Via Sabotino a Corso Mateo Renato Imbriani	1°
408	Via Ventura Anna	da Via Giorgio La Pira a Piazza Antonio Cezza	1°
409	Via Verdi Giuseppe	da Via Sant'Annibale Maria di Francia a Vicinale San Martino	2°
410	Via Verga Giovanni	da Via Nicola Gattola Mondelli a Largo Carlo Goldoni	1°
411	Via Vescia Giovanni	da Via Nicola Gattola Mondelli a Via Carlo Goldoni	1°
412	Via Vischi Nicola	da Via Ognissanti a Via Accetta	1°

413	Vico Vischi Nicola	da Via Nicola Vischi a (chiusa)	1°
414	Via Vischi Vincenzo	da Via Nicola de Roggero a Via Tasselgardo	1°
415	Via Vitale Vito	da Via Enrico de Nicola a (chiusa)	2°
416	Piazza Vittime dell'11 Settembre	da Via Andria a Via Superga	2°
417	Corso Vittorio Emanuele II	da Piazza Indipendenza a Corso Matteo Renato Imbriani	1°
418	Via Vittorio Veneto	da Via Dalmazia a Corso Alessandro Manzoni e verso Via Istria	2°
419	Via Zanardelli Giuseppe	da Via Statuti Marittimi a Piazza della Libertà	1°
420	Via Zara	da Lungomare Cristoforo Colombo a Via Vittorio Malcangi	1°
421	Via del Serrone	da Viale Russia (cavalcavia) a Via Duchessa d'Andria	2°
422	Via Guido Malcangi	da Via Martiri di Palermo a (chiusa) verso Vic.le Moschetto	2°
423	Piazza Antonio Cezza	da Via G.C.Gualandi a Via A.Ventura a Via Caposele	1°
424	Via Rita Levi Montalcini	da Via Castriosta G.Skandenberg a Verso Via Andria (fiancheggia Ferrovia)	1°
425	Via Santa Maria de Mattias	da Via Sandro Pertini a Via Giorgio Almirante	2°

426	Largo Don Policarpo Scagliarini	da Via Sant'Angelo a (chiusa)	2°
427	Via Giorgio Gaber	da Via Tolomeo a Via Paolo Borsellino	2°
428	Via Torquato Accetto	da Via Tolomeo a Via Paolo Borsellino	2°
429	Via Nicola Alianelli	da Via Romito a Piazza Indipendenza a Via Cristina di Svezia	1°
430	Via Prof. Raffaello Piracci	da Via Alberolongo a Via Capiro I	2°
431	Via Andrea Gusmai	da Via Alberolongo a Via Prof. Raffaello Piracci	2°
432	Via Giuseppe Palmieri	da Via Capiro I a Via di Valle Luna	2°
433	Via di Valle Luna	da Via Giuseppe Palmieri a tutta Valle Luna	2°
434	Via Ugo Balducci Riccitelli	da Via Capiro a Via di Valle Luna	2°
435	Via Pietro Lettini	da Via Ugo Balducci Riccitelli a Contrada Sallustio	2°
436	Via Antonello da Trani	da Via Ugo Balducci Riccitelli a Vic.le Santa M. di Giano	2°
437	Via di Villa Friuli	da Via Sant'Annibale M. di Francia a Via Giuseppe Palmieri	2°
438	Via Giuseppina Baldassarre Tedeschi	da Vic.le vecchia Trani-Corato a via Sant'Annibale (chiusa)	2°

439	Via dei Carrubi	da Via dei Gelsi a V.le Santa Dugna o Prov.Bis.- Andria	2°
440	Via degli Azzeruoli	da Via dei Carrubi a Via dei Mandorli	2°
441	Via dei Corbezzoli	da Vicinale San Luca a Via dei Carrubi	2°
442	Via dei Giuggioli	da Vicinale San Luca a Via dei Carrubi	2°
443	Via dei Cotogni	da Via degli Azzeruoli a Via dei Gelsi (chiusa)	2°
444	Via Giusy Raspani Dandolo	da Via Antonello da Trani a verso aperta campagna	2°
445	Via delle Cave	da Vic.le Vecchia Trani-Bisceglie a Vic.le Vecchia Trani-Bisceglie	2°
446	Via Pietro Micheli	da Via Andria a verso Vic.le Monachelle (chiusa)	2°
447	Via Lama delle Campane	da Via Verdi a verso Via Martiri di Palermo	2°
448	Via Costantino Vitale	da Via Barletta a verso passaggio a livello km. 604.284	2°
449	Via Tommaso Fiore	da passaggio a livello km.604.284 a verso la superstrada	2°
450	Via Gesù Maria	da Via Andria a verso la superstrada ex V.le Crocifisso	2°
451	Via degli Scalpellini	da Via Tommaso Fiore a verso campagna ex tronco V.le Spirito Santo	2°

452	Via Alvedio	da Via Barletta (ex km.1.800) a verso mare	2°
453	Vicolo dei Finanzieri	da Via Barletta a Via dei Finanzieri	2°
454	Via Madonna della Cappella	da Via Barletta civ.86-88 a verso mare (rudere Madonna della Cappella)	2°